

Omaggi.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti alla Camera.

AGOSTINONE, *segretario*, legge:

Camera di commercio di Breslau — Le basi geografico-economiche della questione dell'Alta Slesia, per il professore Wilhelm Volz, copie 140.

Croce Rossa Italiana — Giugno 1921, dispensa VI; una copia.

Croce Rossa Italiana — Azienda autonoma rifiuti d'archivio; una copia.

Società Antischiaivista d'Italia — Terzo Congresso Nazionale in Roma 21, 22, 23 aprile 1921. Relazione e documenti; una copia.

Professor Cleto Fassana — I giovani e la nuova epoca storica di fronte al triplice problema economico-sociale-politico; una copia.

Giunta provinciale di Gorizia — « Scutum Italiae »; una copia.

Administration de la Dette Publique Ottomane-Constantinople — Compte-rendu du Conseil d'Administration, Trente-huitième exercice 1919-1920; una copia.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni.

La prima è degli onorevoli Basso, (Ellero), al presidente del Consiglio dei ministri, « per conoscere quando e come si intenda adempiere la promessa fatta solennemente alla Camera di provvedere direttamente al risarcimento dei danni subiti dagli italiani all'estero ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere.

TANGORRA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sull'argomento cui si riferisce l'interrogazione degli onorevoli Basso ed Ellero sono state presentate altre interrogazioni; alcune con richiesta di risposta scritta, come quelle degli onorevoli Cappa, Jacini, Ciriani, ed un'altra con richiesta di risposta orale, come quella dell'onorevole Beltrami. Questo affollarsi di interrogazioni è già di per sè prova della importanza dell'argomento. Alle prime interrogazioni, cioè a quelle che richiedevano una risposta scritta, è già stato risposto da me e da altri colleghi.

Coi chiarimenti che sono ora per dare sulla questione intendo di rispondere agli onorevoli Basso ed Ellero, e insieme all'onorevole Beltrami.

Mi sembra anzitutto necessario prospettare alla Camera gli elementi della grave e complessa questione, perchè soltanto alla stregua della precisa conoscenza di tali elementi la Camera sarà messa in grado di farsi un concetto esatto del problema, e portare il suo giudizio sulla condotta tenuta fin qui dal Governo in ordine ad esso.

I danni di guerra ai quali l'interrogazione si riferisce e dei quali viene richiesto il risarcimento si possono raggruppare in tre distinte categorie; delle quali le prime due riguardano i danni diretti alle persone o ai beni, mentre la terza categoria comprende il vastissimo campo dei danni indiretti:

1°) danni arrecati ai cittadini non combattenti (privati) nelle loro persone o nella loro vita, o ai superstiti che erano a carico dei cittadini medesimi, in conseguenza di operazioni di guerra o di atti di crudeltà, oppure di cattivi trattamenti. Tali danni sono previsti esplicitamente nei trattati di pace (allegato primo alla sezione prima della parte ottava del trattato di Versaglia e disposizioni corrispondenti degli altri trattati);

2°) danni arrecati ai cittadini nei beni, nei diritti e negli interessi derivanti da atti e contratti, ai sensi degli articoli 297 lettera e), 299 lettera b), 300 lettere b) e d) e 302 comma 2°, del trattato di Versaglia e corrispondenti articoli degli altri trattati);

3°) i cosiddetti danni indiretti, che i nostri concittadini all'estero hanno risentito per l'abbandono della loro professione, dei loro commerci, delle masserizie e dei mobili in genere e di quanto possedevano specialmente nella Francia, nel Belgio e nel Lussemburgo, in conseguenza della invasione germanica.

I danni della prima categoria che, come le altre specie di danni, richiedono estesissime, difficoltose operazioni di accertamento, avrebbero dovuto costituire oggetto di risarcimento da parte della Germania. Senonchè i risarcimenti della Germania furono determinati in una cifra globale nella quale i danni subiti dai nostri connazionali vennero largamente decurtati.

I danni della seconda categoria — quelli cioè che si riferiscono ai beni, ai diritti ed agli interessi derivanti da atti e contratti — dovrebbero essere soddisfatti attraverso al Tribunale misto arbitrale, col ricavato dalla vendita dei beni dei sudditi nemici. I danneggiati dovrebbero presentare le loro richieste a mezzo del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti